



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

**DECRETO DI PERMESSO PREMIO
(Art.30 ter Ordinamento Penitenziario)**

N. SIUS [REDACTED] UDS PADOVA

[REDACTED]
Il Magistrato di Sorveglianza

Viste le istanze presentate da [REDACTED] nato [REDACTED] il [REDACTED] ristretto presso la Casa di Reclusione di Padova in espiatione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo del Procuratore Generale della Corte d'Appello di [REDACTED] dell'8 [REDACTED] volte alla concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter o.p. per incontrare la moglie e i figli presso la struttura [REDACTED] ovvero presso la [REDACTED] visto il parere del direttore, [REDACTED]

[REDACTED]
osserva quanto segue.

[REDACTED]

[REDACTED]

L'istanza di permesso premio merita ora accoglimento.

Come già evidenziato precedentemente, l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per reati ex art. 4 bis co 1 op, temporalmente ammissibile avendo espiaato oltre 10 anni di pena, deve ritenersi **ammissibile** pur in assenza di una collaborazione attiva o impossibile/inesigibile a fronte dell'intervento additivo della Corte Costituzionale che con sent. n. 253 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co 1 op nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi indicati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter op, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

A fronte di quanto evidenziano gli atti dell'osservazione intramuraria **ricorrono i presupposti di meritevolezza per la concessione del permesso premio** in considerazione non solo del **comportamento sempre corretto e partecipativo** tenuto nel corso del lunghissimo periodo di detenzione che lo ha visto *"...trarre profitto dalle risorse offerte dall'Amministrazione per migliorare il proprio agito, per imparare un lavoro, per rispettare il proprio credo religioso"*, ma anche per il percorso di riflessione critica avviato pur a fronte della negazione della responsabilità per i reati più gravi ([redacted]) per i quali [redacted] si è sempre proclamato innocente coltivando anche la strada della revisione del processo.

Come si legge in atti, [redacted] non solo ha ammesso *"senza tentennamenti"* di aver fatto parte del clan facente capo [redacted] e di aver commesso gravi reati nell'ambito del clan (spaccio estorsioni) ma ha sempre riconosciuto il disvalore dello stile di vita deviante da cui ha dichiarato di voler prendere le distanze. Ha quindi manifestato apprezzamento e gratificazione per l'attività lavorativa svolta in carcere e si è mostrato determinato nel voler improntare uno stile di vita basato sui valori socialmente condivisi e nel voler indirizzare in tal senso anche i propri figli. Già nella relazione di sintesi redatta il 3 [redacted] 4 si legge che rivelava al funzionario giuridico pedagogico *"... Mi vergogno dottoressa perché li ho rovinati. Dieci anni fa mi sembrava che il mondo era mio: rapine, spaccio, soldi facili erano i miei obiettivi quotidiani, credevo nei valori della malavita in cui ero cresciuto. Adesso ho capito che sono tutte menzogne, falsità, stupidaggini. Adesso vado a letto stanco per il lavoro ma appagato e orgoglioso di mantenere mia moglie e i miei figli. Mai tornerei indietro, adesso so quanta fatica si fa a guadagnare i soldi con il lavoro, come potrei rubarli?"*.

Sotto il **profilo della pericolosità** si premette che lo stesso, in assenza dell'accertamento della collaborazione attiva e/o impossibile-inesigibile, va valutato in relazione non solo all'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ma anche del pericolo di ripristino secondo il regime di prova rafforzato che vede gravare sul detenuto non collaborante per scelta un "onere di specifica

allegazione” (così ancora la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 20 del 2022 che evidenzia come il silenzio su circostanze della vicenda criminosa non ancora chiarite si traduca in un favore per la consorte criminosa e fonda una presunzione di maggiore pericolosità del condannato rispetto a colui che abbia visto accertata la collaborazione impossibile). Ciò premesso si osserva che, come già evidenziato con il precedente provvedimento di rigetto di permesso premio, sono stati acquisiti elementi rassicuranti sotto il profilo della **assenza di collegamenti con la criminalità** dovendosi in tal senso valorizzare:

- la mancata sottoposizione al regime ex art. 41 bis op e la declassificazione dal circuito AS già nel 2015;
- il tempo trascorso dai fatti e comunque il lungo periodo di detenzione effettiva (oltre 16 anni) durante il quale, come evidenziato, il detenuto non ha solo mantenuto una condotta regolare e partecipativa ma, pur negando gli omicidi, ha avviato una riflessione critica e assunto una posizione critica rispetto alla partecipazione all'associazione camorristica di cui ha fatto parte e ai valori malavitosi di riferimento manifestando la volontà di dissociarsi;
- l'assenza di contatti visivi e telefonici con persone diverse dagli stretti familiari e di qualche amico, non segnalati nelle informative di PG e della DDA di [redacted] per collegamenti con la criminalità organizzata [redacted], come sopra evidenziato; i contatti epistolari sono stati invece trattenuti anche con compagni di detenzione usciti in misura alternativa o in licenza o per espiazione della pena oltre che con autorità istituzionali e il proprio difensore ;
- una capacità reddituale propria e dei familiari non indicativa di redditi di provenienza illecita.
- l'assenza, nelle note delle forze di polizia e della DDA, di elementi informativi indicativi di collegamenti attuali del predetto, detenuto da 16 anni, e dei familiari con la criminalità organizzata, [redacted]

A fronte di questi elementi, tutti indicativi dell'attuale assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, non appaiono ad oggi valorizzabili in senso contrario, e anche alla luce delle allegazioni [redacted] le informative che fanno riferimento alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che riferiscono di un sostegno economico alla moglie da parte della criminalità organizzata perché:

- trattasi di dichiarazioni rese al più tardi nel 2015 che, per quanto riferito dalla stessa DDA, non hanno poi trovato elementi di riscontro;
- le dichiarazioni, semmai, contrastano con la circostanza che la moglie che si era trasferita a [redacted] abbia ricevuto lo sfratto per morosità e sia dovuta rientrare a [redacted], come documentato dalla difesa;
- risulta peraltro accertato che [redacted] è in grado di inviare il provento del lavoro presso la Casa di Reclusione, attualmente [redacted] risulta peraltro indicato in atti che la moglie ha svolto lavori non dichiarati [redacted]
- gli accertamenti della Guardia di Finanza, peraltro, non hanno portato a rilevare la sussistenza di capacità patrimoniali o reddituali della famiglia di [redacted] sintomatiche dell'attuale sostegno da parte di consorterie criminali.

Parimenti si ritiene di non valorizzare, allo stato, l'indicazione circa il fatto che il [redacted] per quanto riferito dal Commissariato, sarebbe associato “da fonti infoinvestigative” al clan, a fronte della ferma negazione della circostanza da parte del detenuto che, allo stato, trova riscontro nel fatto che il figlio, incensurato, non risulta gravato da alcuna pendenza o iscrizione a [redacted] dove svolge regolare lavoro di panettiere.

Quanto al problema della valutazione **dell'assenza di un pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata**, si osserva che il requisito, inteso come autonomo e distinto da quello dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e in quanto tale caratterizzante il regime di maggiore rigore per il “*non collaborante per scelta*” rispetto al “*non collaborante suo malgrado*”, è apparso da subito di difficile concretizzazione pratica se non di “*problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell'oggetto*”, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3887/2019.

Fermo restando l'importanza di valutare, sotto il profilo del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, proprio il percorso detentivo del detenuto (e in particolare il tema della riflessione critica sui reati commessi) alla luce dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del decorso del tempo, ritiene il Magistrato di Sorveglianza che, alla luce delle indicazioni della stessa Corte Costituzionale nelle sentenze n. 253 del 2019 e n. 22 del 2022 e della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2467 del 2021, il parametro in questione vada valutato innanzitutto in relazione ad allegazioni del detenuto sulle ragioni del silenzio relativo alle vicende di cui alle condanne in esecuzione considerato che questo silenzio giustifica il maggior rigore probatorio (da non confondere peraltro con il silenzio rispetto al maggiore bagaglio informativo di cui il collaborante per scelta, al pari del collaborante suo malgrado, può essere portatore⁵).

Il parametro in questione va quindi valutato in relazione alla allegazione di *“elementi fattuali che abbiano concreta portata «antagonista» sul piano logico rispetto al fondamento della presunzione relativa di pericolosità (ad es. l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive, la partecipazione fattiva all'opera rieducativa”* considerato che *“... a ben vedere, non può essere chiamato a 'riferire' (in sede di domanda introduttiva) su circostanze di fatto estranee alla sua esperienza percettiva e, soprattutto, non può fornire - in via diretta - la prova negativa 'diretta' di una condizione relazionale, quale è il 'pericolo di ripristino' dei contatti. Il pericolo è, infatti, sempre frutto di un giudizio prognostico - spettante al giudice - su cui la parte può incidere in modo solo relativo”* (cfr. Cass. sentenza n. 2467 del 2021).

E' questo l'aspetto di difficile concretizzazione pratica se si considera che gli elementi che indica la Corte di Cassazione a titolo esemplificativo a ben vedere già rilevano sotto il profilo della attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, assenza di corrispondenza sequestrata) ovvero afferiscono al percorso rieducativo che la Corte Costituzionale non considera sufficiente per valutare l'assenza del pericolo di ripristino di collegamenti.

E' da ritenere allora che gli stessi elementi, per il non collaborante per scelta, andranno valutati con maggior rigore laddove siano indicativi non di un collegamento attuale ma, al più, di un potenziale pericolo di ripristino di collegamenti.

Dove invece il requisito sembra assumere una portata autonoma e caratterizzante il percorso logico argomentativo di concessione del beneficio per i non collaboranti per scelta è quando, come nel caso in esame, la famiglia del detenuto è ancora inserita nel territorio in cui la cosca di appartenenza è ancora operante.

In questo caso si ritiene che si debba valutare attentamente l'aspetto dei possibili legami dei familiari con i sodali anche alla luce delle allegazioni del detenuto, fermo restando che gli oneri di allegazione non potranno andare oltre le circostanze che ricadono sotto la sua esperienza percettiva e dovendosi peraltro escludere la possibilità di far ricadere automaticamente sul detenuto condotte poste in essere da persone della sua cerchia familiare a lui non riconducibili, pena la frustrazione del principio della responsabilità personale e della finalità rieducativa della pena.

E' evidente che gli elementi sopra indicati poco aggiungono a quelli che già si valutano come indicativi dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (e che di fatto di per sé già precludono ad una valutazione anche sull'assenza di pericolo di ripristino di contatti con la criminalità organizzata) e poco differenziano il regime di valutazione dei non collaboranti per scelta rispetto ai non collaboranti loro malgrado⁶.

⁵ La collaborazione impossibile/inesigibile che era stata introdotta con intervento della Corte Costituzionale volto a evitare una declaratoria di incostituzionalità di un ergastolo che, per il non collaborante suo malgrado, non lasciava alcuna speranza di reinserimento sociale, senza con questo riconoscere una minore pericolosità del detenuto che non intendeva collaborare, ora invece qualifica come meno pericoloso il detenuto che non collabora (Corte Costituzionale n. 20 del 2022); la stessa peraltro è valutata con esclusivo riferimento alle vicende di cui alle condanne in esecuzione e non già con riferimento al bagaglio più ampio di conoscenze di cui il condannato per reati di criminalità organizzata può essere portatore, conoscenze che rilevano ai fini della concessione dei benefici speciali ex art. 16 *nonies* legge 1992 n. 91.

⁶ Anche il non collaborante suo malgrado avrà l'onere di contrastare eventuali evidenze relative ai familiari che vivano nel contesto di provenienza ove la cosca dovesse essere ancora operativa.

Ciò è a dirsi anche considerato che l'onere di allegazione deve essere inteso in termini di "prospettazione di massima", fermo restando l'obbligo del giudice di disporre accertamento d'ufficio⁷.

Va tuttavia evidenziato che una diversa interpretazione finirebbe per creare un requisito privo di contenuto (cosa di più e di diverso dovrebbe allegare il detenuto?) ovvero finirebbe per introdurre una sorta di "probatio diabolica" che renderebbe la presunzione di pericolosità rafforzata, seppur relativa, difficilmente vincibile e vanificherebbe pertanto l'intervento additivo della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale.

Ciò premesso, alla luce dei criteri esposti si osserva che:

- [redacted] si è sempre proclamato innocente rispetto agli omicidi di cui è accusato (non solo la coppia [redacted] ma, a ben vedere, anche quello di [redacted] rispetto al quale il collaboratore di giustizia indicava il coinvolgimento di persone ulteriori rispetto a [redacted] mai identificate), avendo peraltro avviato un procedimento di revisione della sentenza di condanna; il silenzio su tali vicende risulta dal medesimo così giustificato;
- egli ha peraltro giustificato la mancata collaborazione con riferimento al bagaglio conoscitivo di cui evidentemente è in possesso e che va oltre le vicende relative alle condanne in esecuzione evidenziando proprio di temere per l'incolumità dei propri cari che vivono ancora a [redacted];
- [redacted] ha dato conto della volontà di rifarsi una vita lontana dal contesto di provenienza e di avvicinare a sé la famiglia e la circostanza trova riscontro nell'avvicinamento della moglie, poi rientrata a [redacted] per problemi economici, e nelle pratiche nuovamente avviate per far sanare la famiglia;
- egli ha dato conto espressamente dell'assenza di legami non solo con persone estranee alla cerchia familiare e contigue con la criminalità organizzata ma anche con quei familiari che risultano attualmente collegati con la criminalità organizzata (in particolare [redacted]

Il cerchio di persone con cui [redacted] ha svolto colloqui visivi o telefonici negli ultimi 4 anni è circoscritto alla stretta cerchia familiare e tutti gli atti dell'osservazione descrivono il forte legame che lo lega alla moglie e ai figli che ha sempre dichiarato di voler riavvicinare a sé per allontanarli dal contesto malavitoso in cui è cresciuto. I contatti epistolari si estendono a detenuti della Reclusione di [redacted] usciti per benefici penitenziari o per espiazione pena ovvero a soggetti istituzionali (magistrati, garanti dei detenuti...), oltre che al difensore e ai familiari.

Le note della DDA e le informative della Questura a ben vedere non offrono elementi concreti indicativi, in termini di attualità, di un suo coinvolgimento o comunque di un coinvolgimento dei familiari che frequenta nei circuiti criminali, [redacted]

A fronte di quanto evidenziato si ritengono integrati, in conclusione, i presupposti per la concessione del permesso premio, sia sotto il profilo della meritevolezza che dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino, a fronte di un percorso detentivo di oltre 16 di carcerazione effettiva connotato non solo da condotta regolare e partecipativa ma anche da una importante e approfondita riflessione critica sul disvalore delle gravi condotte criminose, sul disvalore del sistema di valori su cui si fondava l'associazione criminale di appartenenza; il detenuto ha trovato nell'attività lavorativa e nei rapporti affettivi un importante fattore di riscatto e la motivazione e determinazione ad avviare un percorso di reinserimento sociale improntato sulla legalità.

⁷ Cfr. Cass. n. 2467/2021 "...gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia «indicativa» anche in chiave logica di quanto occorre rapportarsi al tema di prova... In tale direzione, anche la più pertinente delle decisioni di questa Corte citata nella decisione Corte cost. n.253 (la sentenza numero 29869 del 2019), ove si chiarisce che l'istante ha l'onere di indicare la 'prospettazione di massima' delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi al Tribunale la decisione finale, alla stregua dell'esame della documentazione e degli atti".

Deve ritenersi insussistente un pericolo di fuga in presenza di riferimenti familiari importanti e stabili sul territorio.

Si ritiene concedibile il permesso per consentire [redacted] di coltivare gli affetti familiari, in particolare durante le festività pasquali, presso la struttura [redacted]

Qui il [redacted] potrà incontrare la moglie e i figli con l'accompagnamento di un volontario e senza possibilità di allontanamento dalla struttura.

Considerati il lungo viaggio che deve essere affrontato dai familiari, il lungo periodo di distacco fisico dai minori conseguente alla pandemia e la particolarità del periodo si ritiene giustificata la concessione di un permesso che consenta di trascorrere le festività pasquali presso la struttura indicata, ovverosia dal [redacted] 1° aprile 2022.

P.Q.M.

Visto l'art. 30 ter O.P.

concede a [redacted] il permesso per recarsi presso la struttura [redacted] nelle date dal [redacted] 2022 per incontrare la moglie [redacted] e i figli.

Il detenuto uscirà dalla Casa di Reclusione di [redacted] alle ore [redacted] del [redacted] e vi farà rientro non dopo le ore [redacted] accompagnato da un volontario disponibile in tale senso.

Il permesso è condizionato all'osservanza delle modalità specificate ai seguenti numeri:

- 1) seguirà la via più breve senza soste intermedie;
- 2) porterà sempre con sé copia del presente atto per esibirla ad ogni richiesta dell'Autorità;
- 3) fruirà del permesso in regime di detenzione domiciliare;
- 4) non si accompagnerà a pregiudicati e tossicodipendenti, esclusi altri eventuali ospiti della struttura;
- 5) non assumerà sostanze stupefacenti né bevande alcoliche e al rientro in carcere potrà essere sottoposto a controllo tossicologico delle urine;
- 6) sarà prelevato e riaccompagnato in Istituto da un volontario o un familiare;
- 7) osserverà le prescrizioni imposte dall'Area Sanitaria e penitenziaria per la prevenzione del rischio da contagio da COVID 19 compreso, se previsto al momento della fruizione del permesso, l'isolamento precauzionale per il quale dovrà prestare consenso, pena la mancata fruizione del permesso; osserverà altresì le prescrizioni di cui al protocollo stilato tra la Direzione .

La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinato il permesso ne comporta la immediata revoca.

Padova, 4.4.2022

Il Magistrato di Sorveglianza
Dr.ssa Tecla Cesaro